

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport - **Decreto.**

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per il Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 29 dicembre 2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65 recante "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi";

VISTO il decreto legge 2 febbraio 1988 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92 recante "modifiche ed integrazioni al citato decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,

VISTO l'art. 8, comma 2 della richiamata legge 21 marzo 1988 n. 92 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3838 del 2/06/1997 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 19/12/1989 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti beneficiari;

VISTO il D.M. 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 8 marzo 2003, con il quale è stato rideterminato nella misura del 4,65% il tasso d'interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa DD.PP.;

CONSIDERATO che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità relative al programma 89, riutilizzabili da parte della Regione Campania ammontano a E 15.158.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 579 del 16/04/2004 con la quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 4.12.89 - è stato approvato un nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche sopra indicate;

DECRETA

Per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92, gli enti indicati nell'allegato C) annesso al programma della Regione Campania approvato con delibera della G.R.C n. 579 del 16/04/2004 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 88, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l'istituto per il Credito Sportivo e gli altri istituti di Credito di cui all'art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nei rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1994, n. 57.

L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 89 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all'istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art. 8, 2° comma della legge 21 marzo 88 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del presente decreto;

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport - Servizio 1°, Affari Generali e attività sportive - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.

Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di

ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

26 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato
On. Mario Pescante

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport - **Decreto.**

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per il Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 29 dicembre 2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto legge 3 gennaio 1987 n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987 n. 65 recante "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi";

VISTO il decreto legge 2 febbraio 1988 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988 n. 92 recante "modifiche ed integrazioni al citato decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,

VISTO l'art. 8, comma 2 della richiamata legge 21 marzo 1988 n. 92 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3838 del 2/06/1997 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 19/12/1989 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti beneficiari;

VISTO il D.M. 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 8 marzo 2003, con il quale è stato rideterminato nella misura del 4,65% il tasso d'interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa DD.PP.;

CONSIDERATO che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità relative al programma 89, riutilizzabili da parte della Regione Campania ammontano a E 15.158.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 579 del 16/04/2004 con la quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 4.12.89 - è stato approvato un nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche sopra indicate;

DECRETA

Per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92, gli enti indicati nell'allegato C) annesso al programma della Regione Campania approvato con delibera della G.R.C n. 579 del 16/04/2004 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 89, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l'istituto per il Credito Sportivo e gli altri istituti di Credito di cui all'art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nei rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1994, n. 57.

L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 89 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all'istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art. 8, 2° comma della legge 21 marzo 88 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del presente decreto;

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport - Servizio 1°, Affari Generali e attività sportive - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.

Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di

ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

27 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato
On. Mario Pescante